

Gentile Onorevole,

Le scrivo in rappresentanza di Assosolare, in qualità di Segretario Generale, per sottoporre alla Sua gentile attenzione una proposta di parziale modifica dell'attuale versione dell'articolo 1- quater della Legge 13 agosto 2010 n.129.

La ragione di tale proposta riposa nella circostanza che sia da un punto di vista schiettamente giuridico che operativo tale previsione ha creato una serie molteplice di criticità per le quali riteniamo urgere un intervento modificativo.

Al di là della originale ratio dell'articolo che di fatto rimette la validità di un titolo abilitativo, quale la DIA per impianti fotovoltaici, alla tempestività della messa in esercizio dell'impianto da parte del gestore di rete, che è terzo rispetto ai soggetti investitori e finanziatori di un impianto, il tema giuridico preminente riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove questa norma mostra di fatto di privilegiare ogni forma autorizzatoria, con la sola esclusione della Denuncia di Inizio di Attività. Solo ai detentori di questo titolo infatti si chiede che vi sia una messa in esercizio entro il 16 gennaio 2011, pena la caducità degli effetti del titolo medesimo, mentre sono *ope legis* salvaguardate ben oltre il 16 gennaio 2011 tutti gli altri progetti che sono in corso di costruzione in base a titoli abilitativi diversi dalla DIA (concessioni edilizie, permessi di costruire, DUAPP) nonostante anche tali titoli abilitativi siano stati oggetto di censure di legittimità costituzionale o dei Tribunali Amministrativi Regionali identiche a quelle che hanno colpito le DIA.

Il tema non è puramente giuridico, in quanto non solo la norma in esame rischia essa stessa di esporsi a una censura di costituzionalità, ma si apre anche ad una valutazione del rischio contenzioso cui Enel Distribuzione S.p.A. e il GSE-Gestore dei Servizi energetici S.p.A. (entrambi soggetti controllati indirettamente e direttamente dal Ministero dell'Economia e la prima anche controllata di una impresa pubblica quotata in borsa) vengono esposti. Infatti per quanto riguarda l'Enel Distribuzione, operativamente, i tecnici addetti alla messa in esercizio degli impianti, avranno una finestra temporale di non più di dieci giorni lavorativi per dare corso a tutte le istanze di connessione che verranno con ogni probabilità presentate entro il 31 dicembre 2010 e per le quali la normativa di settore prevede un tempo massimo di risposta ed intervento di 10 giorni lavorativi. Il che espone inevitabilmente la stessa società ad un consistente rischio di contenzioso in sede civile, per il conseguimento del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale tardiva connessione che farebbe perdere di efficacia alle DIA dei soggetti che a Enel Distribuzione chiederanno tempestivamente l'allacciamento alla rete, con alte probabilità di successo soccombenza di Enel Distribuzione stessa.

Tema analogo per quanto riguarda il GSE. Ai sensi della regolamentazione di settore, infatti, il GSE deve verificare l'efficacia del titolo abilitativo alla costruzione dell'impianto. Pertanto, a fronte di impianti allacciati dopo il 16 gennaio 2011 e costruiti in base ad una DIA, il GSE sarebbe tenuto a rigettare l'istanza, pena esporsi al rischio di un giudizio per danno erariale derivante da illegittima gestione di denaro



Associazione Nazionale
dell'Industria Solare
Fotovoltaica

pubblico, innanzi alla Corte dei Conti. Qualora tuttavia il GSE rigettasse richieste di applicazione delle tariffe incentivanti ad impianti entrati in esercizio dopo il 16 gennaio 2011, sarà inevitabile che i soggetti istanti proporranno ricorso al TAR e che, proprio nell'ambito di tali giudizi, solleveranno la questione di legittimità costituzionale della predetta norma.

Imporre per legge la connessione degli impianti in DIA entro il termine del 16 gennaio 2011, inoltre, ha un impatto devastante anche sull'esito dei finanziamenti a tutti gli impianti in corso di realizzazione, con componenti installate già acquistate, che non potranno entrare in esercizio entro questa stretta scadenza. Il punto è che gli istituti di credito che finanziano impianti già allacciati si stanno già rifiutando di erogare il credito a impianti in DIA (con la conseguente illiquidità ed insolvenza dei promotori già impegnati finanziariamente con forniture confermate) e che gli istituti di credito che hanno già erogato credito a favore di impianti in DIA in costruzione, laddove i medesimi impianti non entrassero in esercizio entro il 16 gennaio 2011, vedrebbero il potenziale fallimento dei promotori (posta la mancata ammissione dell'impianto agli incentivi erogati dal GSE). Considerata l'assenza di idonee garanzie al di fuori del perimetro della società di progetto (il finanziamento avviene in regime di finanza di progetto senza garanzie fideiussorie fornite dai promotori, in c.d. *non-recourse project financing*), il rischio è che il dissesto dei soggetti finanziati possa coinvolgere direttamente il settore del credito.

Un'ultima considerazione, ma solo in senso espositivo, va al percepito degli investitori stranieri circa la certezza e trasparenza delle procedure amministrative in Italia. Duole rilevare che questa norma, nella sua attuale versione, consolidando la diffidenza di questi fondamentali interlocutori della nostra economia, porta a percepire l'aspetto amministrativo procedurale in tema come un vero e proprio rischio paese.

Alla luce di queste considerazioni, al fine di mitigare gli effetti sopra descritti, si propone un parziale emendamento all'articolo in discorso, che armonizzi il termine dei 150 giorni con il termine del 30 giugno 2011, di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, del decreto legge 25 gennaio 2010 n.3. Sono naturalmente a Sua completa disposizione per un possibile incontro sul tema.

RingraziandoLa sin d'ora per l'attenzione, confido in un Suo pronto riscontro.

I migliori saluti.

Francesca Marchini
Segretario Generale Assosolare



ASSO
SOLARE

Associazione Nazionale
dell'Industria Solare
Fotovoltaica